

# REGOLAMENTO RELATIVO AL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI DI ISTITUTO

*Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 05/09/2017*

## TITOLO I - IL CONSIGLIO D' ISTITUTO

### **Art. 1 - Funzioni e competenze del Consiglio d'Istituto**

1. Il Consiglio di Istituto è uno degli Organi Collegiali istituiti al fine di realizzare la partecipazione alla vita attiva della scuola, dando ad essa il carattere di una comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale e civica (D.P.R. 416/1974). Spettano al Consiglio di Istituto funzioni di indirizzo politico-amministrativo: le competenze e le funzioni del Consiglio di Istituto sono normate dal D.Lvo 297/1994, dal D.I. 44/2001, dal D.Lvo 165/2001.
2. Il Consiglio di Istituto redige, approva ed aggiorna un proprio Regolamento che costituisce parte integrante del presente Regolamento (vedi Appendice 2).

## TITOLO II - IL COLLEGIO DEI DOCENTI

### **Art. 2 - Funzioni e competenze del Collegio dei Docenti**

1. Le competenze del Collegio dei Docenti sono stabilite dall'art. 7 del D.Lvo. 297/1994, che ne stabilisce anche le modalità di convocazione.
2. Al fine di agevolare il buon funzionamento dell'Istituto, il Collegio dei Docenti nomina annualmente al suo interno specifiche Commissioni e/o gruppi di lavoro aventi funzioni propositive e orientative e individua referenti e/o responsabili per determinati progetti o attività.

## TITOLO III - IL CONSIGLIO DI CLASSE E L'ASSEMBLEA GENERALE DI CLASSE

### **Art. 3 - Funzioni e competenze del Consiglio di Classe**

1. Il Consiglio di classe, nella sua composizione integrale, si riunisce di regola almeno tre volte nell'anno scolastico per esaminare e discutere i problemi indicati in particolare nell'art. 5 del D.Lvo. 297/1994; esso è convocato dal Dirigente Scolastico per sua decisione o dietro motivata richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
2. Il Consiglio di classe, nella sua composizione ristretta, e quindi riservata ai soli docenti, si riunisce di regola almeno quattro volte nell'anno scolastico, oltre alle riunioni richieste per le operazioni di scrutinio, al fine di esaminare e discutere i problemi di carattere didattico e valutativo, l'andamento della classe nel suo insieme e nei suoi singoli componenti, lo svolgimento dei programmi e tutto quanto attiene ai rapporti educativi, disciplinari e metodologici da realizzare all'interno della classe, in ordine anche alle attività didattiche interdisciplinari o quelle particolari attuate nell'ambito dei progetti di sperimentazione.
3. L'ordine del giorno delle riunioni viene predisposto dal Presidente sulla base anche di eventuali proposte avanzate dagli altri componenti del Consiglio e dai diversi organismi collegiali di Istituto.

### **Art. 4 - Componenti del Consiglio di Classe**

Il Consiglio di classe nella sua versione integrale è presieduto dal Dirigente Scolastico o da un docente da lui designato con delega scritta fra i docenti della classe, ed è composto da tutti i docenti che insegnano in quella classe, da due rappresentanti eletti dalla componente genitori della classe e da due rappresentanti eletti nella componente studenti.

### **Art. 5 - I rappresentanti degli studenti**

I rappresentanti degli studenti all'interno della classe svolgono anche i seguenti compiti:

- a) esprimono ai docenti ed eventualmente al Dirigente Scolastico le problematiche della classe e formulano eventuali proposte in merito;
- b) collaborano con i docenti nel tenere presenti alla classe le scadenze relative alle verifiche e ai compiti assegnati per lo studio domestico e in genere nell'espletamento di tutti i compiti relativi al corretto funzionamento della classe;
- c) rappresentano la classe nel Comitato Studentesco e sono responsabili dell'andamento dell'assemblea di classe.

### **Art. 6 - L'assemblea generale della classe**

1. È prevista la possibilità di convocare l'assemblea generale della classe, cui possono partecipare tutti gli aventi diritto delle tre componenti della classe.
2. L'assemblea generale della classe è un organismo collegiale con funzioni consultive; gli argomenti discussi e le eventuali decisioni vanno riportati nell'unica sede deliberativa riconosciuta dalla legge, vale a dire il Consiglio di Classe, il quale ha il potere di accoglierli e di ratificarli eventualmente anche modificandoli, oppure di rigettarli.

3. L'assemblea generale della classe, che è presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, è convocata su richiesta dei professori della classe o dei rappresentanti delle altre due componenti in accordo preventivo con il Dirigente Scolastico.

## **TITOLO IV - IL COMITATO STUDENTESCO E LE ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI**

### **Art. 7 - Il Comitato Studentesco di Istituto**

1. Il Comitato studentesco, di cui all'art. 13, comma 4, del D.Lvo 297/1994 è composto da tutti i rappresentanti degli studenti eletti nei Consigli di Classe e da quelli eletti nel Consiglio di Istituto; esso si riunisce alla necessità anche in orario di lezione, occupando al massimo lo spazio di un'ora, dopo averne fatto richiesta al Dirigente Scolastico con almeno tre giorni di anticipo sottoscritta dalla metà più uno dei componenti, e dopo averne ricevuto regolare autorizzazione.

2. Il Comitato ha il compito di discutere e di preparare l'ordine del giorno da sottoporre alle assemblee di classe o di Istituto degli studenti, di presentare alla discussione del Consiglio di Istituto eventuali richieste o proposte scaturite dalla componente studentesca, di valutare e di diffondere le decisioni assunte dal Consiglio di Istituto o dal Collegio dei docenti in ordine ai temi riguardanti la medesima componente e, in caso di tempi brevi, di definire nel suo seno e a maggioranza l'atteggiamento della componente studentesca sui problemi riguardanti tutti gli studenti dell'Istituto, dei quali esso è l'espressione scaturita da regolari consultazioni elettorali.

3. Il Comitato studentesco ha anche il dovere nel corso delle assemblee generali degli studenti di garantire l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti (art. 14, comma 4, del D.Lvo 297/1994).

4. Il Comitato Studentesco redige, approva ed aggiorna un proprio Regolamento, che deve poi essere approvato dal Consiglio di Istituto (vedi Allegato 3).

### **Art. 8 - Le assemblee di classe degli studenti**

1. L'assemblea di classe si svolge nel limite massimo di due ore e nel numero di una al mese; essa deve essere tenuta in ore di lezione concesse da insegnanti di volta in volta possibilmente diversi.

2. L'assemblea di classe, che è presieduta dai due studenti eletti come rappresentanti di classe, deve essere richiesta al Dirigente Scolastico con anticipo di almeno tre giorni sulla data di svolgimento e con una domanda (sottoscritta dai delegati di classe e dal o dagli insegnanti concedenti le ore di lezione) in cui devono essere espressi con chiarezza i punti all'ordine del giorno della discussione; il Dirigente Scolastico ne concede l'autorizzazione dopo aver vagliato l'ammissibilità dei temi proposti per la discussione.

3. All'assemblea può presenziare il Dirigente Scolastico, fermo restando che le ore dell'assemblea di classe sono da considerarsi uno spazio autogestito dagli studenti con assistenza e vigilanza dirette, condotte personalmente da parte del docente in servizio durante quell'ora di lezione.

### **Art. 9 - Le assemblee di Istituto degli studenti**

1. Per le assemblee generali degli studenti dell'Istituto vale il regolamento interno che gli studenti devono darsi, a norma dell'art. 14, comma 1, del D.Lvo 297/1994, inviandolo in visione al Consiglio di Istituto.

2. Quando siano svolte durante l'orario delle lezioni, non si può tenere più di una assemblea generale al mese ed essa va richiesta da parte dei rappresentanti degli studenti o dal 10% della popolazione studentesca al Dirigente Scolastico con almeno quindici giorni di anticipo; se poi viene proposta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici, scientifici o altro, l'assemblea va richiesta al Dirigente Scolastico con almeno venti giorni di anticipo e la presenza degli esperti, ai sensi della normativa vigente, deve essere autorizzata dal Consiglio di Istituto.

3. Alle assemblee di Istituto ha diritto di partecipare il Dirigente Scolastico o un suo delegato; i docenti hanno diritto di parteciparvi se interessati.

## **TITOLO V - IL COMITATO GENITORI E LE ASSEMBLEE DEI GENITORI**

### **Art. 10 - Il Comitato dei genitori di Istituto**

1. I rappresentanti dei genitori eletti nei Consigli di classe possono esprimere il Comitato dei genitori dell'Istituto.

2. Esso, nell'eventualità che venga costituito, è convocato dai genitori eletti nel Consiglio di Istituto o su richiesta di almeno un terzo degli aventi diritto.

3. Il Comitato, una volta ufficialmente costituito con regolare deliberazione di tutti i rappresentanti di classe, ha poteri deliberativi solo per l'organizzazione della componente genitori, mentre ha compiti esclusivi di indagine e di discussione consultiva su tutti gli altri problemi riguardanti l'Istituto o le altre componenti; eventuali proposte emerse dalle sue riunioni possono essere trasmesse ai Consigli di classe o al Consiglio di Istituto tramite i rappresentanti regolarmente eletti nei predetti organi collegiali.

### **Art. 11 - L'assemblea di classe dei genitori**

1. I genitori delle singole classi possono riunirsi in assemblea ogni qual volta lo ritengano utile o necessario per trattare argomenti o problemi inerenti all'andamento generale di disciplina o di profitto della classe o per discu-

tere e concordare linee di condotta relative al funzionamento degli organi collegiali di Istituto. L'assemblea di classe è convocata su richiesta (presentata almeno sei giorni prima e con indicazioni dei punti o degli argomenti all'ordine del giorno) dei genitori rappresentanti di classe o di almeno un terzo dei suoi componenti, e la data e l'orario di svolgimento debbono essere concordati di volta in volta con il Dirigente Scolastico, il quale può parteciparvi di diritto.

2. L'assemblea di classe dei genitori ha solo funzione consultiva e le eventuali considerazioni emerse vanno trasmesse alla attenzione del Consiglio di classe per mezzo dei rappresentanti regolarmente eletti.

3. L'assemblea di classe può esprimere documenti da inviare alle autorità scolastiche o al Dirigente Scolastico, il quale potrà servirsene per gli interventi che riterrà più opportuni.

#### **Art. 12 - L'assemblea generale dei genitori d'Istituto**

1. L'assemblea generale dei genitori dell'Istituto è convocata su richiesta (presentata almeno dieci giorni prima e con indicazioni dei punti o degli argomenti all'ordine del giorno) del presidente del Consiglio di Istituto in accordo con gli altri genitori eletti nel medesimo organismo, oppure dalla maggioranza del Comitato dei genitori, oppure qualora la richiedano duecento genitori.

2. Il Dirigente Scolastico, sentita la Giunta esecutiva, ne autorizza la convocazione in orario diverso da quello delle lezioni, e i genitori promotori ne danno convocazione per tramite degli alunni, rendendo noto anche l'ordine del giorno. Il Dirigente Scolastico può sempre prendervi parte con diritto di parola.

3. L'assemblea dei genitori per il proprio funzionamento deve darsi un regolamento che viene inviato in visione al Consiglio di Istituto.